

Corso di laurea magistrale in Economia, Finanza e Impresa

Crisi e ristrutturazione di impresa

Le procedure concorsuali: accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento

Prof. Anna Lucia Muserra

Anno Accademico 2021-2022

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Accordi di ristrutturazione dei debiti: finalità e natura

L'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti (introdotto nella Legge Fallimentare con il DL 80/2005 – **art 182 bis l.f.**) è deputato al superamento della crisi di natura finanziaria dell'impresa, attraverso la stipula di uno o più **accordi di natura privatistica** tra l'imprenditore in stato di crisi e i suoi creditori.

Gli accordi sono **caratterizzati da una fase stragiudiziale** nella quale l'imprenditore «rinegozia» con i creditori la propria situazione debitoria **e da una giudiziale** in cui l'accordo, per essere produttivo di effetti, necessita dell'omologazione del Tribunale. L'istituto **ha natura di procedura concorsuale**.

Il debitore può stipulare sia un unico accordo sottoscritto da tutte le altre parti e sia una pluralità di accordi tra loro collegati.

Gli «accordi di ristrutturazione dei debiti» sono da un lato **negozi di diritto privato** disciplinati secondo le regole dei contratti e dall'altro costituiscono un **procedimento giudiziale**.

Il termine «ristrutturazione» può indurre a ritenere che la finalità degli accordi consista nel riequilibrio finanziario in vista della conservazione dei complessi produttivi: in realtà è pienamente legittima una ristrutturazione di natura liquidatoria.

Accordi di ristrutturazione dei debiti: parti dell'accordo

«*Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'**imprenditore, anche non commerciale** e diverso dall'imprenditore minore, **in stato di crisi o di insolvenza**, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione*» (art 57 CCI). Sono aperti all'imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo o gruppo di imprese.

Sono parte degli accordi:

- l'imprenditore
- i **creditori** (anche solo uno)
- i **terzi non creditori** - titolari di diritti reali su beni di proprietà del debitore (es. titolari di diritti di ipoteca o pegno su beni di proprietà dell'imprenditore che sia terzo datore di garanzia reale)
- I **terzi che non siano titolari di posizioni favorevoli** nei confronti dell'imprenditore ma che concludono accordi funzionali al piano (es. accordi di nuova finanza).

Negozi di diritto privato (art 1326 c.c.): ciascun negozio bilaterale dovrà intendersi concluso quando il proponente avrà avuto conoscenza dell'accettazione.

Creditori: maggioranza qualificata

Per ottenere l'omologazione da parte del Tribunale e quindi produrre effetti, **l'accordo** di ristrutturazione deve essere «stipulato» **con tanti creditori** che rappresentino **almeno il 60% dei crediti dell'impresa**.


Al fine del computo della percentuale **vanno considerati tutti i crediti**:

- privilegiati e chirografari
- scaduti e non ancora scaduti
- muniti di titolo esecutivo o meno
- prededucibili (con la sola esclusione dei crediti per finanziamenti funzionali alla presentazione della domanda di omologazione degli accordi)
- postergati

La percentuale va calcolata sulla base dell'ammontare dei crediti e non del numero dei creditori. L'accordo potrebbe essere stipulato anche da un solo creditore.

I creditori estranei all'accordo (dissenzienti o non partecipanti ad esso) **devono essere pagati integralmente** (entro il termine di 120 giorni dall'omologazione dell'accordo).

Accordi di ristrutturazione dei debiti: la procedura



Preaccordo (o proposta di accordo)

Nel corso delle trattative con i creditori, il debitore in crisi può chiedere al Tribunale una **anticipazione della tutela del proprio patrimonio** nel tempo necessario a raggiungere e formalizzare l'accordo con i creditori.

A tal fine il debitore deve:

- provare l'esistenza di trattative in corso con i creditori;
- presentare istanza per bloccare le loro eventuali azioni esecutive e cautelari (misure protettive – art 54 CCI)

Va depositata la seguente documentazione:

- relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale economica, economica e finanziaria dell'impresa;
- stato analitico ed estimativo delle attività;
- elenco nominativo dei creditori ed elenco titolare dei diritti reali o personali sui beni del debitore;
- una **proposta di accordo** corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti;
- **dichiarazione di un professionista** avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la **idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.**

L'istanza di blocco è pubblicata nel Registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari (c.d. *automatic stay*).

Preaccordo: provvedimenti del Tribunale

Il Tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa l'**udienza entro 30 giorni** dal deposito dell'istanza e dispone la **comunicazione** della documentazione **ai creditori**.

All'udienza **il Tribunale** verifica se esistono i presupposti per giungere a un accordo con almeno il 60% dei creditori e se esistono le condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno negato la propria disponibilità a trattare (no istruttoria complessa) e **se accoglie la richiesta**:

- **dispone il blocco delle azioni cautelari ed esecutive**
- **assegna un termine massimo di 60 giorni** (improrogabile) entro il quale l'impresa deve depositare:
 - L'accordo di ristrutturazione
 - Il piano di risanamento
 - La relazione di un professionista sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo
 - La documentazione necessaria se l'impresa avanza richieste particolari al tribunale

Deposito istanza di blocco nel RI	Fissazione udienza entro 30 gg dal deposito presso il RI	Fissazione in udienza di un termine massimo di 60 gg per depositare accordo e documentazione	Dal giorno del deposito il blocco si protrae per altri 60 gg
Giorno inizio blocco	30 giorni	60 giorni	60 giorni
Durata massima del blocco			150 giorni

Accordo ordinario

L'impresa che **ha raggiunto l'accordo con i creditori** che rappresentano almeno il 60% dei crediti, **può proporre immediatamente l'accordo di ristrutturazione depositando in Tribunale:**

- il ricorso con cui si chiede l'omologazione dell'accordo;
- l'accordo di ristrutturazione;
- il piano di risanamento;
- i documenti indicati dall'art. 161 l.f. (relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale economica, economica e finanziaria dell'impresa, elenco dei creditori, etc)
- la relazione di un professionista sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo;
- l'ulteriore documentazione richiesta per richiedere l'autorizzazione a compiere determinati atti (finanziamenti prededucibili, pagamenti di creditori anteriore, etc)

L'accordo: possibili contenuti

Il **contenuto** dell'accordo di ristrutturazione è **ampio e flessibile**. All'autonomia privata è riservata la più ampia libertà di scelta in ordine al contenuto degli accordi (libertà a «geometria variabile»).

Gli accordi possono riguardare:

La struttura dell'indebitamento  Negozi di ristrutturazione della massa debitoria	<ul style="list-style-type: none">• Accordi dilatori• Rimissioni totali o parziali dei debiti• Contratti di cessione dei beni ai creditori• Cartolarizzazione dei crediti• Postergazioni• Accordi di nuova finanza
Interventi sull'azienda e sul patrimonio in genere	<ul style="list-style-type: none">• Ristrutturazione del complesso produttivo• Cessione dell'azienda o di suoi rami (anche a newco)• Riduzione del personale• Liquidazione dei beni anche tramite un mandatario
Misure in tema di gestione dell'impresa  Accordi relativi alla gestione e alla governance	<ul style="list-style-type: none">• Mutamento composizione degli organi di gestione e di controllo• Sostituzione dei dirigenti• Patti che riservano ai creditori la designazione di amministratori• Accordi a favore di alcuni creditori riservando agli stessi il diritto ad essere informati circa l'andamento dell'impresa o ad essere consultati

L'accordo: regole di trattamento dei creditori

Creditori aderenti

- Libertà di negoziazione
- Non è necessario rispettare la par condicio in quanto i creditori, privilegiati e non, che aderiscono all'accordo dispongono liberamente del loro credito
- Si può prevedere un diverso trattamento dei creditori aderenti con modalità e termini diversi per la soddisfazione
- Per garantire l'adempimento degli obblighi assunti dall'impresa, l'accordo può prevedere la concessione di nuove garanzie a favore dei creditori o di alcuni di essi (anche suddivisi in classi)

Creditori estranei all'accordo

Devono essere **soddisfatti integralmente** ma è prevista una **moratoria legale** (art 182 bis l.f.):

- Per i crediti già scaduti alla data di omologa: **120 giorni dalla data di omologazione dell'accordo**
- Per i crediti non ancora scaduti alla data di omologa: 120 giorni dalla relativa scadenza.

Il piano di risanamento

Il piano di risanamento deve indicare:

- Le **cause della crisi**, lo stato di solvibilità e liquidità e le altre caratteristiche dell'impresa;
- I criteri e gli strumenti utilizzati (fonti informative e metodologie utilizzate);
- La **durata del risanamento e obiettivi intermedi** (*milestone*);
- **Finanziamenti «ponte»** già richiesti e quelli che l'impresa intende richiedere «in esecuzione» dell'accordo;
- **Le concrete misure di risanamento** che l'impresa ha deciso di porre in essere

ad esempio



- Continuazione diretta dell'attività (con possibilità di richiedere finanziamenti preveducibili)
- Soddifazione dei crediti mediante diverse forme
- Ricapitalizzazione mediante apporti di nuovo capitale
- Operazioni straordinarie (es. fusione con altra società)
- Cessioni di rami di azienda
- Dismissione o razionalizzazione delle linee produttive
- Misure dirette a ridurre i costi del personale (es. mobilità)
- Riorganizzazione dell'impresa
- Sostituzione dell'organo amministrativo

Relazione del professionista

L'impresa che predispose l'accordo di ristrutturazione **deve designare un professionista** per redigere una relazione *«sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei»*

La relazione deve:

- presentare caratteri di **analicità e completezza**;
- rappresentare la veridicità dei dati contabili;
- presentare un'esposizione logicamente coerente e non contraddittoria;
- ispirarsi a principi di prudenza

Se l'impresa ha ottenuto un finanziamento per poter accedere all'accordo (c.d. *finanza-ponte*) e vuole attribuire rango **prededucibile** a tale finanziamento, il professionista deve attestare che lo stesso è **funzionale alla presentazione della domanda di omologazione dell'accordo**.

Se prima dell'omologazione (o dopo) sono necessarie modifiche sostanziali del piano, l'attestazione deve essere rinnovata.

Richieste eventuali del debitore

Il debitore può chiedere al Tribunale:

L'autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi che siano **essenziali** per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (serve specifica attestazione di un professionista).

Autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili (in caso di successivo fallimento) **in esecuzione** dell'accordo di ristrutturazione o **in funzione della presentazione della domanda di omologazione** (art 182 quater l.f.).

Serve relazione del professionista che attesi che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. **L'attestazione deve:**

- Descrivere il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa e delle fonti di finanziamento;
- Valutare l'impatto della concessione del finanziamento, o della sua mancata concessione, sull'attuabilità dell'accordo;
- Descrivere i valori che verrebbero salvaguardati dall'accesso al finanziamento

Iscrizione dell'accordo e opposizione all'omologazione

«L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione»

Effetti dell'iscrizione: blocco azioni cautelari ed esecutive e esenzione da revocatoria atti e operazioni

Entro **30 giorni** decorrenti dalla pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese «*i creditori e ogni altro interessato*» possono proporre **opposizione all'omologazione** (opposizione all'accordo).

Il termine per l'opposizione decorre automaticamente dalla pubblicazione dell'accordo senza che sia necessaria alcuna comunicazione ai creditori.

Sono legittimati a proporre opposizione:

- tutti i creditori (estranei o dissenzienti)
- i titolari di un interesse patrimoniale che possa essere pregiudicato dall'accordo (es. dipendenti che non abbiano crediti da vantare ma che siano pregiudicati dalla prevista cessazione dell'attività di impresa)
- fideiussori, coobbligati e obbligati in via di regresso;
- PM;
- socio finanziatore o socio di minoranza.

Omologazione dell'accordo

Il Tribunale decide con decreto se omologare o meno l'accordo.

Esegue una serie di verifiche (**controllo di legittimità**):

- sulla competenza;
- in ordine alla sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi;
- riguardo alla completezza della documentazione presentata;
- sulla validità degli accordi di ristrutturazione;
- sul raggiungimento della percentuale prevista dalla legge;
- sul rispetto delle norme procedurali;
- sulla completezza, esaustività e coerenza della relazione del professionista (non controllo di merito)

Se il Tribunale nega l'omologazione l'accordo si scioglie (salvo diverso patto fra debitore e creditori) e su richiesta di uno o più creditori può essere dichiarato il fallimento del debitore.

Se omologa l'accordo di ristrutturazione l'impresa deve chiedere la pubblicazione del decreto nel RI (si può proporre reclamo entro 15 gg.)

Effetti dell'omologazione ed esecuzione dell'accordo

Effetti dell'omologazione:

- Esenzione dalla revocatoria degli atti, delle garanzie e dei pagamenti posti in essere in esecuzione degli accordi;
- Precedibilità dei crediti derivanti da finanziamenti operati in funzione della presentazione della domanda
- Non configurabilità di alcuni reati di bancarotta semplice e di bancarotta preferenziale

A differenza che nel concordato preventivo, **nessuna norma disciplina la fase successiva all'omologazione dell'accordo.**

Il debitore torna *in bonis* ed è soggetto alla disciplina di diritto comune.

I creditori riprendono totale libertà di azione:

- I creditori aderenti possono pretendere l'adempimento degli accordi (anche promuovendo azioni cautelari)
- i creditori estranei, in caso di mancato integrale pagamento nei termini previsti dalla moratoria legale, possono richiedere il fallimento del debitore o agire nei suoi confronti.
- **In caso di mancato adempimento degli accordi, gli aderenti possono richiederne la risoluzione.**

Accordi di ristrutturazione dei debiti: vantaggi e svantaggi

Vantaggi	Svantaggi
Procedimento rapido e meno costoso	Difficoltà in caso di numerosi creditori
Contenuto flessibile del piano proposto	Soddisfazione integrale creditori non aderenti
Preeducibilità finanza ponte	E' previsto controllo giudiziale con omologa
Preeducibilità finanza in esecuzione	
Non vigenza della par condicio creditorum	
Blocco azioni esecutive anche in fase di trattative mediante art. 161, VI comma, l.f.	
Esenzione azione revocatoria	
Ingerenza limitata del Tribunale	

Il Piano attestato di risanamento

Il Piano attestato di risanamento: natura giuridica

L'imprenditore in crisi o insolvente può predisporre un **piano rivolto ai creditori**, che appaia idoneo:

- a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa;
- ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

Il **piano** consiste in un **documento unilaterale** di programmazione aziendale **al quale sono connessi degli accordi**, delle intese e degli atti (unilaterali) che sono esecutivi delle sue previsioni. E' uno **strumento stragiudiziale e negoziale** inserito nel novero delle soluzioni negoziali della crisi.

Il piano mira alla **soluzione della crisi per via squisitamente privatistica non essendo previsto alcun intervento dell'Autorità giudiziaria**.

Il piano attestato di risanamento **non costituisce una procedura concorsuale**. Non si è in presenza di un concorso collettivo perché non è richiesta una partecipazione dei creditori.

Si definisce **«attestato»** poiché deve essere verificato da un **professionista** (indipendente) che accerti la veridicità dei dati aziendali e l'idoneità del piano a superare la situazione di crisi.

Il Piano attestato di risanamento nella L.F. e nel CCI

Nella vigente Legge Fallimentare non esiste una norma specifica dedicata all'istituto del piano attestato di risanamento la cui disciplina è richiamata all'interno della previsione sulla revocatoria fallimentare (**art 67 co. 3 lett. d) LF**) ed in particolare, all'interno delle ipotesi di esenzione dalla stessa.

«Non sono soggetti all'azione revocatoria: (...) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore (...) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano».

Nel **CCI** è dedicata una norma specifica al piano attestato (**art. 56**):

*«L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un **piano, rivolto ai creditori**, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. (...). Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano (...).»*

Il Piano attestato di risanamento: caratteristiche e contenuti

Il piano attestato di risanamento è un **documento unitario** costituito da:

1. Piano Industriale / **Action Plan**
2. **Business Plan** (in genere della durata di **3/5** anni con pagamenti anche successivi)
3. Documentazione art 39 CCI (ultimi 3 bilanci certificazione debitoria fiscale e contributiva ecc)

Pur essendo un atto unilaterale, nella pratica il piano, per avere possibilità di successo, deve *fondarsi* sul consenso dei creditori. I creditori che rimangono estranei al piano devono essere soddisfatti integralmente.

Il fine principale è quello di **far convergere il consenso dei destinatari del piano** verso il risanamento affinché aderiscano al progetto, contribuendo con risorse operative o finanziarie o con l'adesione ai sacrifici richiesti.

Il piano redatta in forma scritta deve essere: **tempestivo / sistematico / coerente / attendibile**

Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.

Il Piano attestato di risanamento: caratteristiche e contenuti

Il Codice della crisi ha specificatamente individuato il **contenuto minimo** che dovrà avere il Piano:

- **Situazione economico patrimoniale e finanziaria** dell'impresa;
- Indicazione delle **cause della crisi**;
- **Strategie di intervento e tempistiche** per il riequilibrio della situazione finanziaria;
- **Milestones** (obiettivi attesi in un dato momento);
- **Azioni strategiche** da compiere in caso di scostamenti significativi nell'esecuzione del Piano;
- **Indicazione degli apporti di nuova finanza**;
- **Indicazione dei creditori e dell'ammontare dei crediti** dei quali si propone la rinegoziazione.

Il piano, l'attestazione e gli accordi esecutivi, **possono essere pubblicati nel registro delle imprese** (per sfruttare benefici fiscali sulle sopravvenienze attive e pubblicità legale degli atti).

Attestazione del piano

«*Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano*» – art 56 comma 3 CCI (nel testo vigente dell'art 67 l.f. non è inserita la parola «*economica*»).

Lo **scopo** principale dell'attestazione è di **tutelare i terzi** creditori che non partecipano all'accordo che vedono depauperato il patrimonio del debitore -per effetto degli atti posti in essere in esecuzione del piano- e non potranno esperire azione revocatoria per reintegrare la garanzia patrimoniale.

Il professionista nominato dal debitore deve redigere una relazione che attesti che il piano è idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

In data 16 dicembre 2020 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato il documento recante «*Principi di attestazione dei piani di risanamento*» (aggiornamento di quelli approvati nel 2014) al fine di fornire un adeguato apparato di regole e un supporto all'attività del professionista chiamato a rilasciare l'attestazione.

Attestazione del piano

L'attestatore deve:

- Controllare la **veridicità** dei dati aziendali (i Principi di attestazione definiscono i limiti di tale attività)
- Effettuare una **diagnosi** dello stato di crisi, indicando le metodologie utilizzate e le attività svolte
- Verificare la **fattibilità** del piano a ripristinare gli equilibri finanziari, economici e patrimoniali aziendali (valutazione della strategia di risanamento e analisi del programma di intervento –*action plan*- attraverso analisi di sensitività e stress test. Evidenze in termini di coerenza interna ed esterna)
- Redigere la relazione di attestazione contenente una parte introduttiva, un'analisi del piano e un giudizio finale di fattibilità (che si sostanzia in una «*valutazione prognostica circa la realizzabilità dei risultati attesi riportati nel Piano in ragione dei dati e delle informazioni disponibili al momento di rilascio dell'attestazione*»)

Esecuzione del piano

Ottenuta l'attestazione del professionista, l'impresa ha il compito di eseguire il piano.

- Non ci sono controlli da parte dell'Autorità giudiziaria o di organi nominati dalla stessa
- L'impresa, anche con il coinvolgimento di alcuni creditori, monitora l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi previsti
- Possono verificarsi difficoltà di esecuzione del piano o scostamenti con le previsioni (correttivi)
- Per individuare scostamenti significativi nell'accordo fra debitore e creditori possono individuarsi **soglie patrimoniali, economiche e finanziarie** il cui superamento può comportare la risoluzione di diritto dell'accordo (clausole c.d. **covenants**).